

## TRIBUNALE DI PALMI Sezione Lavoro

# UDIENZA CARTOLARE DEL 24/02/2022 (ai sensi dell'art. 221, comma 4, DL 34/2020)

Oggi 24/02/2022, si da atto dello svolgimento dell'udienza secondo le modalità previste dall'art. 221, comma 4, DL 34/2020 e, quindi, mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice. Si da atto, altresì, che entro il termine assegnato, le parti costituite hanno depositato note scritte.

#### Il Giudice

Preso atto delle note scritte depositate;

si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come da seguente dispositivo con motivazione contestuale, facendo presente che il deposito della sentenza terrà luogo della lettura del dispositivo in udienza.

Il Giudice del Lavoro e della Previdenza Claudia Oronos



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PALMI

Sezione Lavoro

Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Claudia Oronos, all'udienza del 24 febbraio 2022 ha pronunciato, in esito allo scambio di note scritte, la seguente

#### SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2024/2018 r.g. e vertente

#### TRA

... elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Leo Condemi, che la rappresenta e difende per procura in atti,

ricorrente

E

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,** in persona del Ministro *pro tempore*, difesa e rappresentata in giudizio, ai sensi dell'art. 417 *bis*, comma 1 c.p.c., dai funzionati dello stesso Ministero;

resistente

#### FATTO E DIRITTO

1.- Con ricorso depositato il 16 giugno 2018 ..., premesso di aver lavorato dal 29/09/2012 al 30/06/2013 alle dipendenze del MIUR pressol'I.C. "Pentimalli" di Gioia Tauro (RC) in qualità di docente con contratto a tempo determinato, per 18 ore settimanali e complessivi n. 274 giorni e di aver maturato n. 24,38 giornate di ferie, ha adito questo giudice del lavoro al fine di accertare il proprio diritto ad ottenere il pagamento delle ferie non godute durante l'anno scolastico 2012/2013, con conseguente condanna del Ministero resistente alla corresponsione, in favore della ricorrente, dell'importo di 1.564,22 euro o la diversa somma accertata in corso di causa, oltre interessi.

Costituitosi il Ministero dell'Istruzione, ha resistito alla pretesa chiedendone il rigetto. Parte resistente ha rappresentato, in particolare, che per il periodo 1/09/2012 - 31/12/2012 trova applicazione l'art. 5, comma 8, del D.L. 95/2012 il quale prevede il divieto assoluto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi in caso di mancato godimento delle ferie, e per l'arco temporale 1/01/2013 – 30/06/2013, nonostante la deroga introdotta dall'art 1, comma 55 della L. n. 228/2012 per i docenti a tempo determinato, non può essere comunque invocato il diritto alla monetizzazione delle ferie poiché nel caso di specie non residua alcuna differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito alla docente di fruire delle stesse.

Sostituita l'udienza odierna di discussione dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 221, comma 4, del D.L. n. 34/2020, la causa, istruita per documenti, viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.

2.- Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito illustrate.

È innanzitutto necessario procedere ad una disamina del quadro normativo che disciplina la materia delle ferie del personale docente.

L'art. 19 C.C.N.L. comparto scuola 2006/2009 prevede che "Al personale assunto a tempo determinato (...) si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi. 2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale

docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto".

Secondo tale previsione contrattuale, quindi, il personale a tempo determinato non ha l'obbligo di fruizione delle ferie durante il periodo di sospensione dell'attività scolastica, essendo prevista la monetizzazione delle ferie non godute al momento della cessazione del rapporto.

Tale sistema, tuttavia, è stato riformato dall'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012, convertito con L. 135/2012 (c.d. spending review), secondo cui "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché' delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile".

La L. n. 228/2012 ha introdotto poi all'art. 1, comma 54, la disposizione secondo cui "il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica"; il successivo comma 55, inoltre, ha aggiunto all'art. 5, comma 8, del D.L. 95/2012 il seguente periodo: "il presente comma non si applica al personale docente amministrativo, tecnico o ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie"; infine, il comma 56 sancisce che "le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1 settembre 2013".

Gli interventi normativi succedutisi del tempo hanno, dunque, imposto ai docenti a tempo determinato l'obbligo di godere delle ferie maturate nei giorni di sospensione delle attività didattiche, prevedendo la possibilità di ottenere la corresponsione dell'indennità sostitutiva nei soli limiti della differenza a loro favore tra i giorni di ferie maturati e quelli in cui è loro consentito di fruirne (ovvero quelli in cui sono sospese le lezioni e i docenti non sono impegnati in altro tipo di attività).

Ciò posto, deve ritenersi che nella fattispecie in esame, essendo invocato il diritto alla monetizzazione dei giorni di ferie che risultino non goduti alla cessazione del rapporto, al fine di individuare il regime giuridico da applicare,

occorre far riferimento alla data di cessazione del rapporto, ossia il 30/06/2013. Tale diritto, invero, sorge nel momento in cui il dipendente, con il termine del rapporto di lavoro, non ne abbia potuto fruire.

Ebbene, nonostante l'art. 1, comma 56, della L. n. 228/2012 abbia espressamente qualificato come inderogabile il regime della fruizione obbligatoria delle ferie per tutto personale docente, anche a tempo determinato, durante la sospensione delle lezioni, salva l'eccezione prevista dal comma 55, tale disposizione ha attribuito perdurante efficacia fino al 31 agosto 2013 alle preesistenti clausole contrattuali che fossero in contrasto con esso, laddove ne ha differito la disapplicazione a partire dall'1 settembre 2013.

Ne consegue che l'art. 19 C.C.N.L. comparto scuola, essendo senza dubbio una clausola collettiva contrastante con il regime introdotto dalla novella del 2012, può essere invocato esclusivamente sino al 31 agosto 2013.

Pertanto, al momento della cessazione del rapporto di lavoro (30/06/2013), la disciplina delle ferie dell'odierna ricorrente era ancora regolata dall'art. 19 cit. che escludeva l'obbligatorietà del godimento delle ferie durante la sospensione delle lezioni per i dipendenti a termine e consentiva la monetizzazione di tutte le ferie non godute dagli stessi, a domanda dell'interessato.

La ricorrente, quindi, ha diritto alla monetizzazione delle ferie relative all'anno scolastico 2012/2013, pari a n. 24,28 giorni, in quanto la fruizione dei riposi risulta essere disciplinata fino al 1/09/2013 dall'art. 19 C.C.N.L. cit..

Per la determinazione del corrispettivo monetario spettante alla ricorrente, in assenza di calcoli alternativi e di una specifica contestazione, può farsi riferimento al conteggio indicato in ricorso, con conseguente condanna del Ministero resistente alla corresponsione, in favore dell'istante, della somma di

- 1.564,22 euro, oltre interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito al soddisfo.
- L'esistenza di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito giustifica la compensazione delle spese del giudizio.

### P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa:

- 1) dichiara il diritto di al pagamento sostituivo delle ferie maturate e non godute durante l'anno scolastico 2012/2013 e, per l'effetto, condanna il M.I.U.R. al pagamento in favore di della somma di 1.564,22 euro, oltre interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito al soddisfo:
- 2) compensa le spese di giudizio.

Palmi, 24/02/2022

Il Giudice del lavoro

Claudia Oronos